



CONVENZIONE
TRA SEZIONE DI RAVENNA DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
E GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA

La sezione di Ravenna della Lega Navale Italiana, in persona del presidente pro tempore Luciano Pezzi, con sede in Marina di Ravenna, Via Molo Dalmazia n. 101

e

la Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna in persona del Presidente pro tempore Ivo Angelini, con sede in Ravenna, Via Oriani n. 44

PREMESSO

I che la Sezione di Ravenna della Lega Navale Italiana è titolare di concessione da parte della Marina Militare Italiana di porzione dell'immobile (ex Mariradar 505) sito in Marina di Ravenna, così costituito:

da parte di area cortilizia,

da quattro locali al piano terra, con servizio di cucina e servizi igienici,

da due vani ubicati nella torretta, l'uno sovrastante all'altro, ed accessibili tramite scala esterna in ferro;

II che l'immobile in oggetto della concessione è stato costruito per fini militari, vari decenni orsono, con criteri non ottemperanti alle attuali norme previste per le costruzioni civili e, con le relative strutture di accesso alla torretta, non è modificabile né adattabile ad attuali criteri di costruzione e di sicurezza, nessuno escluso, e dovrà essere restituito dalla Sezione di Ravenna della Lega Navale Italiana all'Ente concedente nello stato di fatto originario;

III che la stipulazione della presente convenzione con la Guardia Costiera Ausiliaria rientra tra le finalità della Lega Navale, come da Statuto, comprendenti attività tese alla sicurezza e salvaguardia delle persone in mare, sia per diporto sia per altre finalità.

CIO' PREMESSO

CONVENGONO



VIII REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. la Sezione di Ravenna della Lega Navale Italiana, (d'ora in poi comodante) consegna alla Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna (d'ora in poi comodataria) l'ultimo piano della torretta, in uso non esclusivo, al fine di installare in sito una stazione radio VHF di ricezione e trasmissione per l'espletamento dell'attività di assistenza in mare da parte della comodataria;
2. l'accesso alla suddetta porzione della torretta sarà consentito ad entrambe le parti avendo le medesime disponibilità delle chiavi;
3. la comodataria provvederà, a propria cura e spese, alla sistemazione del locale di cui sopra e alla realizzazione dell'impianto radio VHF e curerà anche la manutenzione ordinaria e la pulizia del sito;
4. la comodante concede alla parte comodataria il diritto di accesso al locale sito in torretta, con passaggio sia attraverso i cancelli, sia attraverso l'area cortilizia, sia attraverso le scale esterne in metallo;
5. non sono consentiti alla parte comodataria né la sosta temporanea né il parcheggio di auto o di qualsiasi altro mezzo nell'area cortilizia di cui alla premessa, salvo il lasso di tempo strettamente necessario per il carico e scarico di materiali;
6. la comodataria corrisponde € 320 per l'anno 2022 ed € 200 per gli anni successivi, quale rimborso forfettario per la gestione e manutenzione dello stabile, per l'uso dei servizi igienici della Sede (limitatamente alla durata del servizio di rice-trasmissione tramite VHF), per l'uso della corrente elettrica, per l'illuminazione del locale di cui sopra sub 1 e per il funzionamento dell'impianto radio VHF, essendo fornita la corrente elettrica dalla comodante attraverso il proprio contatore Enel;
7. Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della stipula per una durata di un anno. Ciascuna parte contraente può chiedere, con semplice comunicazione, una revisione delle condizioni ivi contenute per procedere alla stipula di una nuova convenzione, che potrà essere rinnovata previa intesa tra le parti, o lo scioglimento anticipato.
8. Le Parti convengono inoltre:
 - a) la comodataria assocerà alla LNI-Ra almeno 6 soci, che fungeranno da coordinatori delle attività congiunte dei due sodalizi;
 - b) alla comodataria è consentito, previo accordo con il Direttore di Sede, (DS) organizzare incontri conviviali riservati a soci, famigliari e simpatizzanti anche di entrambi i sodalizi;
 - c) alla comodataria è consentito, previo accordo con il DS, utilizzare la Sede per assemblee dei suoi soci;
 - d) la comodante metterà a disposizione, secondo disponibilità e previo accordo con il DS, spazi dove potere riporre, all'interno di armadi o cartoni, capi di abbigliamento ed attrezzature connesse con l'attività statutaria;
 - e) la comodataria si impegna ad organizzare, o collaborare all'organizzazione, di almeno 3(tre) eventi culturali di diversa tipologia aperti a soci, famigliari e simpatizzanti di entrambi i sodalizi .



VIII REGIONE EMILIA-ROMAGNA

9. la comodataria nulla potrà pretendere né per i lavori di sistemazione ed adattamento del locale di comodato, né per l'esecuzione del cablaggio dei fili elettrici, né per le antenne installate;

10. la comodataria dichiara di assumersi ogni responsabilità esonerando completamente la comodante per eventuali infortuni subiti sia dalle persone abilitate dalla Guardia Costiera Ausiliaria, sia da terzi tanto nell'uso delle scale in ferro di accesso alla torretta, quanto nell'uso degli impianti elettrici e di ricetrasmittente, nessuno escluso;

11. la comodataria nell'assumersi le responsabilità di cui sopra, dichiara di essere coperta da valida ed operante polizza assicurativa per la responsabilità civile conseguente a lesioni personali e danni a cose che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta;

12. per quanto non previsto nel presente contratto le parti convengono di fare riferimento con conseguente rinvio, alle norme del codice civile dall'articolo 1803 fino all'articolo 1810.

Marina di Ravenna, li 18.12.2021

Guardia Costiera Ausiliaria

Il Presidente

Ivo Angelini

Sezione di Ravenna della L.N.I.

Il Presidente

Luciano Pezzi



Handwritten signature of Luciano Pezzi.